



COMUNE DI FONTANETTO PO
 PROVINCIA DI VERCELLI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9**

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2016

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VALLINO RICCARDO - Presidente	Si
2. CALCAGNO ANDREA - Consigliere	Si
3. GNOATO FRANCESCO - Consigliere	Si
4. RAVASENGA ELIO - Consigliere	Si
5. TRICERRI PIERA - Consigliere	Si
6. GAGNONE GIOVANNA - Consigliere	Si
7. BALOCCO SIMONA - Consigliere	Si
8. COPPO DANILO - Consigliere	Si
9. IMERONE EZIO - Consigliere	Si
10. PRIORA MILENA - Consigliere	Si
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPOREALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALLINO RICCARDO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Relaziona il Sindaco, su proposta della Giunta Comunale,

PREMESSO CHE:

- Con gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata istituita l'imposta comunale propria, con anticipazione, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;
- Con la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale – IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU (con modifica della normativa), TASI e TARI;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 17 del 30/06/2015 sono state approvate, per l'anno 2015, le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA DI BASE di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/11 (altri fabbricati ed aree fabbricabili) - 10,60 per mille;**
- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (categorie A/1, A/8 e A/9 e relative Pertinenze di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 201/11) – 3,5 per mille;**
- **ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI – 10,00 per mille**

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante l'IMU, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- comma 10 lettere a) e b): intervenendo sull'art. 13 commi 2 e 3 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.e.i., viene eliminata la possibilità per i Comuni di prevedere l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori/figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU (e, conseguentemente, TASI) per le stesse unità immobiliari, purchè diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:
 - 1) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
 - 2) il contratto deve essere registrato;
 - 3) il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9);
 - 4) deve essere presentata apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali (entro 30 giugno dell'anno successivo)
- comma 10 lettere c) e d) e comma 13: intervenendo sull'art. 13 commi 5 e 8-bis del DL n. 201/2011, viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU; viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio di esenzione per i terreni collinari/montani già previsto per l'ICI (Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993), stabilendo comunque l'esenzione, a decorrere dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; vengono contestualmente confermate le esenzioni per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- comma 10 lettera e): modificando l'art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;

- comma 15: integrando l'art. 13 comma 2 lettera a) del DL n. 201/2011, viene previsto che l'IMU non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- comma 17: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all'art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente ridotta la partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;
- comma 20: per l'anno 2016 è previsto un contributo di 390 milioni di euro al Fondo IMU/TASI, già destinato nel 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI non permetteva di ricostruire per intero il gettito perduto, a causa dei vincoli alla fissazione delle aliquote;
- commi da 21 a 24: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere dal 2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati"). Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.
- comma 26: al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;
- commi 53: con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 13 del DL n. 201/2011, viene prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, la riduzione al 75% dell'IMU dovuta, calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC, come modifica con proposta posta in approvazione in data odierna con entrata in vigore al 1 gennaio 2016;

DATO ATTO che il sopracitato comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015, ad eccezione della TARI che deve rispettare il principio di integrale copertura;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno che differisce al 30/04/2016 il termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l'anno 2016/2018 degli Enti Locali;

VISTO il ricalcolo del FSC 2016 pubblicato sul sito del Mef che, effettuata un'attenta analisi sui prelievi effettuati a carico del Comune di Fontanetto Po negli anni passati, si ritiene di poter applicare una riduzione su alcune fattispecie di immobili soggetti ad Imu;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legge n. 66 del 24 aprile, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 189;

VISTA la legge 28-12-2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTO l'allegato parere del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO altresì il parere del Revisore dei Conti, Dott.sa Maschio Marinella, depositato agli atti del Consiglio Comunale,

PROPONE

- 1. DI DETERMINARE**, per le motivazioni indicate in premessa, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2016 come appresso:

ALIQUOTE

- **ALIQUOTA DI BASE** di cui all'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/11 (altri fabbricati eccetto le cat. D ed aree fabbricabili) - **10,00 per mille;**

- **ALIQUOTA FABBRICATI CAT. D E AREE FABBR.** - **10,60 per mille;**

- **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** (categorie A/1, A/8 e A/9 e relative Pertinenze di cui all'art. 13, comma 7 del D.L. 201/11) - **3,5 per mille ;**

- **ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI** - **9,00 per mille**

DETRAZIONI

- per l'unità immobiliare di categoria A/1 - A/8 - a/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00;
- restano fermi i seguenti criteri di commisurazione della detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 13 comma 10 del DL. n. 201/2011, ovverossia:
 - la detrazione si applica all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per quella delle relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare;
 - la detrazione è commisurata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;


- se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, è riservato allo stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6 primo periodo dell'art. 13;
 3. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – IUC, come modificato in data odierna;
 4. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
- **DI DICHIARARE**, attesa l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel n. 267/00 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione

Visto, in relazione alla medesima proposta, i seguenti pareri espressi dal responsabile dell'Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267: parere favorevole sotto il profilo tecnico e contabile.

Il Responsabile dell'Area
(Laura Di Caro)



con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano


DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra è menzione

Successivamente, su proposta del sindaco, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata ed ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
VALLINO RICCARDO





Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/05/2016, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fontanetto Po, li 09/05/2016

Il Responsabile del Procedimento
Paola Fornasier





~~DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE~~

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Fontanetto Po, li _____

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANNA ACTIS CAPORALE